



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2018, proposto da Provincia di Taranto, Martino Carmelo Tamburrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto, Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Ctp Trasporti Pubblici Locali S.p.A. non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Murgolo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

*Bolella
D. Murgolo
D. Quinto*

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione,

e richiesta di decreto monocratico

del provvedimento prot. n. 4646 del 5 giugno 2018 emesso dal R.P.C.T. della società C.T.P. Trasporti Pubblici Locali S.p.A. con sede in Taranto con il quale è

stata comminata alla **Provincia di Taranto** la sanzione dell'interdizione al

conferimento di incarichi di propria competenza per il periodo di 3 (tre) mesi dalla

data (29.05.2018) di dichiarazione di nullità del conferimento di incarico di

Amministratore Unico del CTP SpA di Taranto sig. Giuseppe Marraffa ai sensi e

per l'effetto dell'art. 18 D. Lgs. 39/2013; nonché del provvedimento prot. n. 4668

del 5 giugno 2018 a firma del R.P.C.T. del CTP di Taranto e della Comunicazione

prot. n. 4523 del 29.05.2018 a firma del detto R.P.C.T.;

per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto non sussistere nel caso in esame i presupposti per concedere l'invocata

misura cautelare monocratica, atteso che – ad un sommario esame del contesto

normativo di riferimento – l'ipotesi dedotta appare sussumibile nell'ipotesi di cui

alla prima parte del comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 39/2013, che ha a fondamento

la parziale coincidenza e sovrapposibilità del dato populativo e del dato territoriale

dell'ente presso il quale il ricorrente ha rivestito incarico politico- amministrativo

rispetto a quelli di riferimento e di operatività dell'ente di diritto privato a controllo

pubblico al quale si riferisce l'incarico di amministratore unico, con conseguente

applicabilità del più lungo “periodo di raffreddamento” biennale.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica di cui trattasi.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del **4 luglio 2018**

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 7 giugno 2018.

**Il Presidente
Antonio Pasca**

IL SEGRETARIO